

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**

**ENRICO FERMI-LEONARDO DA VINCI**

**Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI**

**Tel. (0571) 80614 - Fax 0571 – 80665**

**Codice Fiscale 82004810485**

**Circolare n. 44 del 27/09/2023**

**Ai Docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA**

**Oggetto: Collocamento a riposo con decorrenza 01/09/2024 – personale docente, educativo, A.T.A. e Dirigenti Scolastici**

Il Decreto Ministeriale prot. n. 185 del 15 settembre u.s. fissa, all'articolo 1, **il termine finale del 23 ottobre 2023** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2024.

Con riferimento alle consuete disposizioni in materia di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° Settembre 2024, emanate con la Circolare Ministeriale prot. 54257 del 18/09/2023, gli Istituti scolastici sono invitati a verificare se tra i propri dipendenti di ruolo (docenti, personale educativo, A.T.A. e Dirigenti Scolastici) vi siano soggetti che, alla data del 31/08/2024 raggiungano il limite di età (anni 67) con almeno 20 anni di anzianità contributiva, nonché i soggetti che, alla stessa data del 31/08/2024, compiano il 65° anno di età e raggiungano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per il personale di sesso femminile e 42 anni e 10 mesi per il personale di sesso maschile).

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2024 permarranno in servizio i soli soggetti che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 6 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente Scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze POLIS che sono allo scopo disponibili dal 19 settembre u.s.. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di cinque istanze Polis che saranno attive contemporaneamente:

la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;

la seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:

- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022).

In presenza sia di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che di istanze di pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna” (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022), queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Allegati:

- 1) Decreto ministeriale prot. n. 185 del 15/09/2023
- 2) Circolare Ministeriale prot. 54257 del 18/09/2023
- 3) Tabella riepilogativa requisiti pensionistici 2024

Firmato  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO)